

Dott. GIUSEPPE BIANCHI

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
28100 NOVARA - Via dei Tornielli, 11

Circolari per la clientela

OGGETTO

PER IL BONUS SANIFICAZIONE COMUNICAZIONE
TELEMATICA

Da ieri **4 ottobre sino al 4 novembre 2021** è possibile presentare l'apposita **comunicazione** delle spese ammissibili al fine di accedere al **nuovo credito d'imposta** per la **sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI**, disciplinato dall'art. 32 del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

La comunicazione, a cui è **subordinata la fruizione** del credito d'imposta, deve essere presentata **direttamente dal beneficiario** o tramite un **intermediario abilitato, in via telematica**, mediante i **canali dell'Agenzia delle Entrate** o tramite il **servizio web** disponibile nell'area riservata del relativo sito internet (provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021).

Nello stesso periodo è possibile inviare una **nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare **la rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nei mesi **di giugno, luglio e agosto 2021** relative a:

- **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli **strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività;
- **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- **acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- **acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- **acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, **ivi incluse le eventuali spese di installazione**;
- **acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, **ivi incluse le eventuali spese di installazione**.

Sotto il **profilo temporale** le spese devono essere individuate coi seguenti **criteri di imputazione**:

- criterio di **competenza** per i soggetti in contabilità ordinaria;
- criterio di **cassa** per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- rilevanza della data di **registrazione** del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Il credito spetta nella **misura del 30%** delle spese ammissibili nel rispetto del duplice limite:

- **euro 60.000** di credito per beneficiario;
- **200 milioni** di euro di spesa complessiva.

L'ammontare **del 30%** delle spese sostenute è dunque un **importo teorico** da riparametrare alla **percentuale massima di credito fruibile**, che verrà determinata dall'Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e resa nota con **apposito provvedimento entro il 12.11.2021**.

Per quanto concerne la **fruizione del credito** d'imposta l'articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021 prevede esclusivamente due modalità di utilizzo diretto:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- in **compensazione F24**, a partire dal **primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento** dell'Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito, mediante codice tributo da istituirsi *ad hoc*.

Il credito d'imposta, per espressa disposizione, **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP**, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR, e la **compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione** di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 L. 388/2000.

Resta ad oggi **preclusa la cessione del credito** sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istitutiva.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Giuseppe Bianchi